

REGIA SEGRETERIA DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Divisione 1^a

1854

Roma, il febbraio 1854

Oggetto.

Autorizzazione alla Div. di Amministrazione
di Novara di eccedere nel 1854. il limite
normale dell'imposta.

Redazione

Signori

Lo estendersi continuo della rete delle strade
Provinciate, ed i miglioramenti che si vanno
tutto d'introducendo nei mezzi d'educazione
dei fanciulli esposti, e nella cura, e mante-
nimento di mentecatti poveri hanno per
effetto un costante accrescimento delle spese
che incontrar devono la Divisione Amministra-
tiva nella manutenzione delle prigioni,
e nel loro concorso negli altri suoi servizi.
La Divisione di Novara infatti ha dovuto
aumentare per tali motivi le sue spese
ordinarie nel 1854. di L. 227, circa in
confronto di quelle corrisponenti dell'eser-
cizio 1853: e questo accrescimento congiunto
ad un altro introdotto nelle spese straordi-
narie stradali fu causa che l'imposta
comune non potesse contenersi nel limite
fissato dalla legge del 19. ottobre 1848, e
che il Consiglio Divisionale chiese in
seduta del 1.º p.º ottobre la facoltà
di eccedere siffatto limite di L. 36244. 70
Centesimi, col concorso del Ministero
dei Lavori Pubblici, non essere i singoli
fondi proposti passibili a riduzione

alcuna come quelli che sono stati allagati
nella misura del puro necessario, dovetti
prendere in proposito gli ordini del Re
il quale mi ha dato incarico di sottoporre
alle vostre disquisizioni il progetto di legge
che ha l'onore di deporre al banco della
Presidenza, e che ha per iscopo appunto
di concedere alla Divisione predetta la
facoltà che domanda —

Nello intendimento di propiziare il
vostro voto alla proposta del governo, io
vi esporrò succintamente, o Signori, le
ragioni che a mio avviso militano in
favore della medesima —

Sal quadro dimostrativo del riparto dell'
imposta Divisionale 1853 che porta 11
7. dei titoli che corredano la presente
vedrete come le contribuzioni dirette
della Divisione di Novara gettino a
favore dell'erario Nazionale la somma
complessiva di L. 2,181,648. 16. e come
perciò l'imposta Divisionale elevata a
L. 644,247. 70. sia ancora lungi dal corri-
spondere alla terza parte dei balzelli regi-
proporzionale questa che io spero vorrete
riconoscere meco vantaggiosa anzi che usi
ai contribuenti ove la si ponga a riscon-
tro di quella delle altre Divisioni —
Ma' altra ragione ricavate dallo stesso
quadro ed è questa, che la proprietà
territoriale la quale come è noto, soggiace

per lo addizionale all'ovvero dell'imposta di istato,
e che per questo titolo pagava quindi
annualmente L. 620^{su} non ne pagherà
nel 1834. che L. 317056. 20. quantunque
l'imposta venga accresciuta fino al limite
sopra enunciato, dovendo le rimanenti
L. 137158. 30. andare a carico dei contribuenti
nelle altre imposte dette, cosicchè i proprietari
predetti avranno tuttavia uno sgravio
di L. 102,543. 80. a fronte del passato.

L'ultima circostanza di fatto sulla quale
chiamo la vostra attenzione si è che le
Prov. ne avendo proposto poche spese
speciali, l'imposta complessiva, la quale
è normalmente permessa in L. 682^{su}
raggiungerà coll' aumento di cui si ragiona
la cifra di L. 703047. 67. e quindi la
massa dei contribuenti non avrà da
pagare in più del solito che L. 21047. 07.
cioè meno di 1. centesimo per ogni lira
di contribuzioni Regie.

So molto fiduciosa che questo conside-
razioni le quali poggiano sulla base
sicura delle cifre varranno a quadra-
quare il vostro suffragio all'unito
progetto di legge che pregovi voler
discutere d'urgenza.

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

ETC. ETC. ETC.

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro dell'Interno è incaricato di presentare al Parlamento Nazionale il seguente progetto di legge e di sostenerne la discussione congiuntamente al Ministro dei Lavori Pubblici

„Articolo Unico.“

„È fatta scelta alla Divisione Amministrativa di Novara, in conseguenza della deliberazione presa dai suoi rappresentanti con verbale del primo Ottobre mille otto cento cinquantaquattro di accrescere fino a lire sei cento cinquantaquattro mila Duecento quarantaquattro e centesimi, scemata l'imposta destinata a coprire le spese dell'esercizio mille otto cento cinquantaquattro comuni alle cinque Provincie che la compongono.“

Dato a Torino addì 16. Febbrajo 1854.

Vittorio Emanuele

Gi. Martini

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**MOFFA DI LISIO, DEMARIA, GIOVANOLA, CADORNA RAFFAELE,
COBIANCHI, BOTTONE, PARETO***sul progetto di legge presentato dal Ministro dell' Interno
nella tornata dell' 1 marzo 1854*

**Facoltà alla Divisione Amministrativa di Novara
di eccedere nel 1854 il limite normale dell'imposta.**

TORNATA DEL 17 MARZO 1854

SIGNORI,

Come avete potuto scorgere dagli atti del Consiglio Divisionale di Novara che vi furono distribuiti, il bilancio di quella Divisione Amministrativa pel corrente esercizio 1854, quantunque compilato secondo le regole della più severa economia, richiede un'aggiunta di L. 34,244 70 alla ordinaria sovr'imposta di L. 620,000 concessa dalla legge 12 ottobre 1848.

Del che non è a meravigliare; le condizioni del bilancio divisionale essendo oggidì ben diverse dalla entità de' bilanci provinciali nei tempi del vecchio regime. Riscossi i Municipi dalla servile inerzia, data a tutti gl'interessi una legittima espressione, s'appalesò l'urgenza di molti pubblici lavori in pria con grave detrimento della generale prosperità differiti; si sentì vivo il dovere di riabilitare le plebi mercè il battesimo della popolare istruzione, e quindi la

(62-A) convenienza di sussidiare all'opera que' Comuni cui la sottile entrata non ne permettesse il congruo dispendio.

Mentre si moltiplicavano le cagioni delle spese straordinarie, andava loro mancando l'attivo divisionale per effetto della contemporanea progressione delle spese ordinarie. Allo sviluppo delle linee stradali conseguita un corrispondente aumento nella spesa d'annua manutenzione; all'incremento della popolazione tiene dietro il corrispondente numero di trovatelli e di mentecatti, de' quali, per il progresso della civiltà, si rende più umano il trattamento; la nuova legislazione circa la carta bollata, e sopra la pubblica sicurezza, la conveniente estensione data alla forza attribuita a questo servizio; sono altrettante cause permanenti di maggiori spese per le Divisioni Amministrative.

Coteste considerazioni comuni a tutti i paesi, come lo conferma il fatto delle molte congeneri proposte sottomesse alla Camera, avrebbero suggerito ad uno de' vostri Uffici la convenienza d'allargare in modo normale e stabile i limiti prefissi dalla citata legge 12 ottobre 1848. Ma parve alla maggioranza della vostra Commissione non doversi appoggiare siffatta proposta, siccome quella che, forse contro l'intenzione de' propri autori, accennerebbe ad un provvedimento, col quale si verrebbe a consolidare l'attuale increscioso accozzamento di interessi, su cui la mancanza di coesione e la pronunciata instabilità gettano il disfavore. Doversi invece attendere il rimedio da un nuovo più acconcio ordinamento delle Provincie, che la Commissione, interprete de' sentimenti più volte accolti in questa Camera, con tutti i suoi voti affretta.

Per li succennati motivi sembra non potersi diniegare l'assenso del Potere Legislativo alla eccedenza proposta dal Consiglio Divisionale di Novara nel suo bilancio del 1854. Però, a dissipare ogni peritanza che sia per derivarne soverchia gravezza ai contribuenti, giova soggiungere alcune speciali osservazioni:

1.º Che essendo fissato dalla legge a L. 620,000 il limite della sovrainposta per le spese comuni della Divisione, ed a L. 62,000 quello della sovrainposta per le spese speciali delle provincie, il totale imponibile nella divisione di Novara ascende alla somma di L. 682,000; ma per essere tenui le spese speciali, il bilancio del 1854, anche ammessa l'eccedenza proposta si pareggia con sole

L. 680,741; onde in definitiva i contribuenti vengono a pagare meno di quanto si potrebbe normalmente loro imporre; (62-A)

2.° Che le contribuzioni dirette afficienti le cinque provincie della divisione di Novara rappresentando razionalmente un totale almeno di L. 2,248,440 39, l'eccedenza di L. 34,244 70 reca il quasi impercettibile aumento di soli quindici millesimi per lira, e giusta il sistema censuario di quella Divisione, i contribuenti vengono a pagare in più soltanto un millesimo e mezzo per ogni scudo d'estimo;

3.° Che la proprietà fondiaria, sulla quale gravitavano per l'addietro tutte le spese del servizio provinciale, ora per l'applicazione dell'articolo 35 della legge 28 aprile 1853 alleggerita di circa un settimo dell'antico contributo, non potrebbe lagnarsi di questa lieve eccedenza, nè hanno a risentirsene le nuove imposte, le quali divise generalmente in piccole quote, tenuissimo ne rimane il concorso de'singoli contribuenti;

4.° Che sebbene colla legge delli 23 marzo 1853 siasi accordata alla Divisione di Novara la facoltà d'imporre ripartitamente, oltre il limite normale, nei tre esercizi 1853, 1854, 1855 la somma di lire centomila per il pagamento di duecento azioni della ferrovia da Torino a Novara, cotale facoltà rimane vuota d'effetto dacchè il Consiglio Divisionale abbandonò poscia alla speculazione privata le dette azioni;

5.° Che la deliberazione cui ora si tratta di convalidare, venne presa e confermata a pieni voti in due distinte adunanze di quel Consiglio Divisionale, dove l'interesse dei contribuenti è largamente rappresentato.

Rimanendo così perfettamente comprovata la giustizia e la convenienza del progetto di legge proposto dal Ministero, la vostra Commissione, o Signori, vi propone unanime di adottarlo nella sostanza, mediante una lieve modificazione nella forma suggerita da desiderio di maggiore esattezza nel linguaggio.

GIOVANOLA *Relatore*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Articolo unico.

~~È fatta facoltà alla Divisione Amministrativa di Novara in conformità della deliberazione presa dai suoi rappresentanti con verbale del primo ottobre milleottocentocinquantatre, di accrescere fino a lire seicento cinquantaquattro mila duecento quaranta quattro e centesimi sessanta l'imposta destinata a coprire le spese dell'esercizio mille ottocento cinquantaquattro, comuni alle cinque provincie che la compongono.~~

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

Articolo unico.

È fatta facoltà alla Divisione Amministrativa di Novara in conformità della deliberazione presa dal suo Consiglio Divisionale con verbale del primo ottobre mille ottocento cinquantatre, di accrescere fino a lire seicento cinquantaquattro mila duecento quarantaquattro e centesimi sessanta l'imposta destinata a coprire le spese dell'esercizio mille ottocento cinquantaquattro, comuni alle cinque provincie che la compongono.

*Approvato nella seduta del 20. Marzo 1896.
Pellati*